

Sindaco ORDINANZA DEL SINDACO N. 46 del 07/10/2015 N. Reg. Gen. 389 del 07/10/2015

OGGETTO: CENSIMENTO E MANUTENZIONE AMIANTO

Autonotifica obbligatoria - proroga al 31/12/15

CENSIMENTO E MANUTENZIONE AMIANTO Autonotifica obbligatoria – proroga al 31/12/15

ILSINDACO

Visto l'art. 10, comma 1 della Legge 27/03/1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" che prevede a carico delle Regioni l'adozione di piani di protezione dell'ambiente, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;

Visto il D.M. Sanità 06/09/1994 recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2 della Legge 257/1992 relativa alla cessazione dell'impiego di amianto;

Rilevato che i piani regionali richiamati dall'art. 10 della Legge n. 257/1992 devono prevedere, tra l'altro, il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per blocchi di appartamenti;

Dato Atto che il comma 5 dell'art. 12 della Legge n. 257/1992 impone ai proprietari degli immobili di comunicare alle A.S.L. la presenza di amianto fioccato o in matrice friabile presente negli edifici;

Visto l'art. 20 della L. 93/2001 che prevede la realizzazione di una mappatura completa delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto;

Visto il DM n° 101/2003 "Regolamento per la realizzazione della mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto" che prevede, tra l'altro, l'assegnazione alle Regioni di dotazioni finanziarie per la redazione delle mappature;

Dato Atto che con deliberazione di Consiglio Regionale n° 64/2001 la Regione Campania ha approvato il "Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini dei pericoli derivanti dall'amianto" contenente anche le attività previste per il censimento delle strutture e dei manufatti che contengono amianto;

Dato Atto che con deliberazione di G.R. n° 629 del 21.04.2005 e successivo Decreto Dirigenziale n 375/2006 la Regione Campania ha affidato all'ARPA Campania la realizzazione della mappatura completa della presenza di amianto sul territorio della Regione, con priorità per gli edifici pubblici e per i locali aperti al pubblico o ad utilizzazione collettiva:

Considerato che con ordinanza sindacale n. 64/2015, il cui termine di scadenza è stato prorogato con o.s. n.181/2015 e n.294/2015, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario ed urgente, al fine della tutela della salute pubblica e privata, accelerare l'iter conoscitivo sulla diffusione dell'amianto sul territorio comunale predisponendo un' apposita mappatura locale del territorio da trasmettere alla Regione, all'ARPAC competente territorialmente e all'ASL, da utilizzare come strumento per la richiesta di finanziamenti pubblici per la bonifica dei siti interessati dalla presenza di amianto;

Considerato che in base alla predetta ordinanza i proprietari di strutture, manufatti e/o immobili erano obbligati a comunicare la presenza di amianto e soprattutto, in caso di presenza di elementi in amianto in pessimo stato di conservazione, avevano l'obbligo di bonifica e messa in sicurezza del sito a norma della vigente normativa;

Considerato che la parte quarta del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

Considerato che l' Assessorato all'Ecologia della Regione Campania ha trasmesso a tutti i Comuni della Regione Campania, con nota prot. n.7252 del 22/12/14, acquisita in data 7/01/15 con il prot. n. 510, uno specifico format di rilevazione dei dati, opportunamente predisposto dall'Arpa Campania, al fine di renderli omogenei su tutto il territorio regionale e utili ai fini della mappatura ai sensi del DM 101/2003;

Dato Atto che i dati della rilevazione dei siti interessati dalla presenza di amianto, dovranno essere inviati alla Direzione Regionale Ambiente ed Ecosistema UOD 06-bonifiche e successivamente al Ministero della Tutela dell'Ambiente e del Territorio, ai sensi del DM 101/2003;

Considerato che il censimento ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti (comma 2 art.12 del D.P.R. 08/08/1994);

Considerato, altresì, che occorre tenere sotto osservazione costante ogni fonte d'inquinamento e che tutti i materiali contenenti amianto (MCA) libero o in matrice friabile, vanno bonificati nelle forme di legge, previa redazione di apposito Piano di Lavoro per la rimozione, il trasporto, lo smaltimento dei materiali e la messa in sicurezza dell'intero sito, al fine di evitare dispersione di fibre nocive per la salute pubblica;

Considerato che, oltre alla richiesta di eventuali finanziamenti pubblici, con Delibera di Giunta n. 271 del 24/09/15 l'Amministrazione Comunale, ha approvato un protocollo di intesa da sottoporre agli Istituti Bancari cittadini al fine di agevolare l'accesso al credito da parte dei cittadini interessati ad eventuali bonifiche;

Considerato che la crisi economica rende difficoltoso per i privati sostenere i costi di bonifica dell'amianto, e che pertanto gli uffici preposti stanno predisponendo gli atti necessari per la pubblicazione di un elenco di ditte specializzate che intervengono a prezzi calmierati;

Ritenuto che alle sopraccitate agevolazioni possono accedere solo i cittadini che presenteranno in tempo utile le schede di autonotifica predisposte dall'Arpa Campania e trasmesse dal competente Settore regionale in data 07/01/15 con prot.510;

Considerato che la quantità di materiale contenente amianto censito dai cittadini e/o amministratori di condomini, finora agli atti dell'ufficio ambiente, appare ancora esigua in relazione alla densità abitativa e all'estensione del territorio comunale e che si è avviata anche una campagna di sensibilizzazione presso le scuole attraverso volantinaggio;

Vista l'ordinanza sindacale n. 294/2015 che prorogava al 10 ottobre quanto disposto dall'ordinanza sindacale 181/2015, appare opportuno concedere un'ultima proroga al 31 dicembre c.a. per consentire:

- la stipula dei protocolli di intesa con gli istituti bancari cittadini al fine di agevolare l'accesso al credito da parte dei cittadini interessati;
- 2. l'approvazione di un Protocollo di Intesa con ditte specializzate nel monitoraggio e nella rimozione del mca a prezzi calmierati;

Visti, inoltre:

- gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- la Legge 27/03/1992, n. 257;
- il D.M. 06/09/1994;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- la Legge 24/02/1992, n. 225 (Protezione Civile);

ORDINA

Di prorogare al 31/12/15 il termine fissato dall'o.s. n.294/2015 e per l'effetto:

ordina a tutti i proprietari e/o amministratori di immobili con copertura in lastre di cemento amianto, a tutti i proprietari e/o amministratori di beni mobili ed immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto, libero o in matrice friabile, nonché ai titolari o legali rappresentanti di unità produttive, di provvedere:

- ad effettuare il œnsimento degli stessi mediante l'utilizzo della scheda di autonotifica ritirabile presso l'ufficio protocollo sito al piano terra del Palazzo di Città o scaricabile direttamente dal sito internet istituzionale. La scheda, debitamente compilata dal proprietario, dall'amministratore o dal legale rappresentante dell'immobile e/o dei locali va trasmessa, in originale o copia conforme, al Comune – IV Settore – Ufficio Ambiente entro il termine anzidetto che, sucœssivamente provvederà a trasmetterle agli Enti preposti per il prosieguo dell'iter di competenza;
- 2. a provvedere, in via cautelativa, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica, all'attuazione delle azioni e/o interventi di seguito elencati, in linea con i principi dettati da D.M. Sanità 06/06/1994, e precisamente:
 - a redigere una dettagliata valutazione del rischio e dello stato di conservazione delle parti in amianto, corredata da certificato di analisi e monitoraggio ambientale, da parte di un tecnico abilitato, iscritto al relativo Albo di competenza;
 - a fornire le indicazioni sulle azioni che si intendono adottare ed i relativi tempi, compreso il nome della figura designata con compiti di controllo dei materiali contenenti amianto di cui al paragrafo 4 del D.M. 06/09/1994.

In particolare, la valutazione del rischio di cui sopra dovrà stabilire se il materiale presente è classificabile come:

- integro non susœttibile di danneggiamento (non è neœssario un intervento di bonifica);
- integro suscettibile di danneggiamento (dovrà essere attuato un intervento di bonifica entro il termine perentorio di anni due dalla data di esecuzione della valutazione del rischio amianto);
- danneggiato: in tale caso la procedura di bonifica, mediante rimozione, incapsulamento o confinamento, andrà attuata immediatamente, nel rispetto della normativa vigente e previa approvazione del Piano di Lavoro da parte dell'A.S.L.

AVVERTE

che hanno l'obbligo di ottemperare alla presente Ordinanza anche:

- i soggetti, già oggetto di precedenti provvedimenti relativi al rischio amianto, mediante Ordinanze o Diffide o Segnalazioni:
- i soggetti che, a seguito di precedente provvedimento, avessero effettuato la valutazione del rischio amianto in data successiva all'01/01/2014, potranno trasmettere la scheda di censimento, debitamente compilata, cui allegare copia della documentazione già prodotta (o, in alternativa, indicazione di data e protocollo di acquisizione all'Ente);
- chiunque, in caso di presenza di manufatti e/o coperture in cemento-amianto nel territorio del Comune, può presentare segnalazione scritta all'Ufficio Ambiente Comunale

AVVERTE

che, per l'inosservanza all'obbligo di informazione previsto dalla presente Ordinanza Sindacale è prevista la sanzione amministrativa da € 2.582,20 ad € 5.164,57, ai sensi della Legge n. 257/1992, art. 15, comma 4; l'inosservanza alle disposizioni contenute nella presente, inoltre, sarà perseguita come per legge, ai sensi dell'art. 347 e 650 del c.p.p.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale – T.A.R. Campania di Salerno –ai sensi dell'art. 21 della Legge 06/12/1971, n. 1034; o, in alternativa

- entro 120 giomi dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.9 del D.P.R. 24/12/1971, n. 1199.

A norma dell'articolo 8 della Legge 07/08/1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni, si rende noto che responsabile del proœdimento è l'arch. Luigi Collazzo - tel. 089/682455 fax 089/341295.

DISPONE

la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune, sul sito web istituzionale. Inoltre, dispone l'invio di copia delle presente Ordinanza, ai sensi e per gli effetti di legge e per le rispettive

- Comando Polizia Locale, sede;
- Ufficio Territoriale di Governo Prefettura di Salerno;
- Stazione Carabinieri di Cava de' Tirreni;
- Dipartimento di Prevenzione ASL Salerno 1- Igiene e Sanità Pubblica Direttore M.R. Capone;
- A.R.P.A.C. dip. Prov. di Salerno;
- Settore Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile della Regione Campania;
- Provincia di Salerno- Settore Ambiente, Ecologia e Gestione Rifiuti. F/M